

22) REGOLAMENTO RELATIVO ALLE PROCEDURE DI CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA: INTERPRETAZIONE AUTENTICA ED EVENTUALE CONSEGUENTE ADEGUAMENTO

- O M I S S I S -

- Il Senato Accademico,,
- UDITA la relazione del Rettore;
- VISTA la legge 240/2010 e, in particolare, gli articoli 16, 18 e 24, commi 5 e 6;
- ATTESO che l'art. 13 del vigente "Regolamento relativo alle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia" (D.R. n. 234/2020), rubricato: "Partecipazione alla procedura valutativa", nel disciplinare i requisiti di accesso alle procedure di reclutamento da svolgersi ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 240/2010, dispone che:
1. *"1. Alle procedure relative a posti di seconda fascia possono partecipare tutti i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della L 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore concorsuale e le funzioni oggetto della procedura.*
 2. *Alle procedure relative a posti di prima fascia possono partecipare tutti i professori di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della L 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore concorsuale e le funzioni oggetto della procedura";*
- ATTESO, altresì, che l'art. 4 del medesimo regolamento, nel disciplinare i requisiti di partecipazione alle procedure di reclutamento ex art. 18, commi 1 e 4, della legge 240/2010, dispone che possano partecipare alle procedure i candidati *"che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell'art. 16 della L. 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto della procedura selettiva, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime";*
- CONSIDERATO che la disparità di trattamento sopra evidenziata non trova fondamento nella normativa in quanto l'art. 24, comma 6, della legge 240/2010 dispone che nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, la procedura di cui al comma 5 del medesimo articolo può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'Università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16;
- CONSIDERATO che il comma 5 dell'art. 24 disciplina la procedura valutativa finalizzata al consolidamento nella posizione di associato dei ricercatori ex art. 24, comma 3, lettera b), che viene utilizzata per le chiamate ex art. 24, comma 6 e fa esplicito riferimento al requisito del possesso dell'abilitazione scientifica ai sensi dell'art. 16, sempre della legge 240/2010, senza ulteriori limitazioni;
- ATTESO che la concreta attuazione delle disposizioni normative in esame presso gli Atenei italiani dimostra che i bandi emanati per reclutare professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 240/2010 fanno riferimento, in maggioranza, al possesso

del requisito dell'abilitazione scientifica nel settore concorsuale o in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro-settore concorsuale, analogamente a quanto previsto per le procedure ex art. 18 della legge 240/2010;

RAVVISATA, pertanto, l'opportunità di formulare una interpretazione autentica dell'art. 13 del Regolamento, al fine di intendere la dicitura "settore concorsuale" riportata ai commi 1 e 2 del medesimo come riferita anche a uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro settore concorsuale;

RITENUTO conseguentemente necessario adeguare il testo regolamentare in esame introducendo ai commi 1 e 2 dell'art. 13, subito dopo le parole "settore concorsuale" le parole "ovvero in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro settore concorsuale",

DELIBERA

per quanto di propria competenza:

- di interpretare autenticamente l'art. 13 del "Regolamento relativo alle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia" (D.R. n. 234/2020), nel senso che la dicitura "settore concorsuale" riportata ai commi 1 e 2 del medesimo va riferita anche a uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro settore concorsuale;
- di adeguare il testo regolamentare in esame esplicitando ai commi 1 e 2 dell'art. 13, subito dopo le parole "settore concorsuale" le parole "ovvero in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro settore concorsuale".

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo.

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di competenza:

- U.O.R.: *area risorse umane.*
- C.C.: *servizio organi collegiali, normativa e procedure elettorali.*

In caso di necessità, potrà essere richiesta all'unità organi collegiali copia conforme all'originale del presente atto.

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Teresa Romei)

IL PRESIDENTE
(prof. Pierpaolo Limone)

firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005